Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 12 febbraio 1937 - Anno XV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 dicembre 1936-XV, n. 2394.
Integrazione della procedura contenziosa in materia di tributi locali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, che approva il testo unico per la finanza locale;
Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, concernente la riforma degli ordinamenti tributari;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modificazioni alla procedura del contenzioso riguardante i tributi locali;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, e del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di venti giorni stabilito dagli articoli 277 (5° comma), 282 (1° comma) e 284, lettera c), del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per la presentazione dei ricorsi da parte degli interessati, rispettivamente contro la notificazione degli accertamenti dei tributi comunali e provinciali contro le decisioni della Commissione comunale e contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, per i tributi provinciali, è modificato in trenta giorni.

Art. 2.

Dopo l'art. 284 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è inserito un nuovo articolo « 284-*bis* » del seguente tenore:
« Contro le decisioni sulle controversie concernenti l'applicazione dei tributi locali emesse in sede di appello, dalla Giunta provinciale amministrativa, integrata ai sensi del precedente art. 283 (1° comma), salvo che non sia stabilito una speciale procedura nei capi riguardanti i singoli tributi predetti, è ammesso ulteriore gravame, per soli motivi di legittimità, e nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, alla Commissione centrale per le imposte dirette.
« A tal fine è aggiunta alla Commissione centrale suindicata, costituita nei modi di cui all'art. 32 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, un'apposita, altra sezione per la risoluzione dei ricorsi proponibili a termine del precedente comma, composta di un vice presidente scelto fra i membri del Senato del Regno, da un consigliere di Stato, da un magistrato di grado non inferiore al 4° e da due funzionari di grado non inferiore al 6°, appartenenti uno all'Amministrazione centrale del Ministero dell'interno e l'altro a quella del Ministero delle finanze.
« Il ricorso eventualmente prodotto a' sensi del primo comma del presente articolo non sospende la iscrizione a ruolo del tributo ».

Art. 3.

L'art. 285 del testo unico per la finanza locale è modificato come appresso:
« Esauriti i ricorsi di cui agli articoli 282-284 e 284-*bis*, ogni ulteriore questione, che non si riferisca ad estimazione di redditi o ad accertamenti di fatto relativi alla materia imponibile, può essere proposta unicamente davanti all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, allegato *E*.
« In tutti i casi il ricorso all'autorità giudiziaria deve essere corredato del certificato dell'eseguito pagamento delle rate di imposta o contributo già scadute.
« Il ricorso stesso non può essere proposto dopo trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione, prescritta dal 3° comma dell'articolo seguente, del ruolo in cui fu compreso il contribuente o dalla data di notifica dell'ultima decisione delle Commissioni amministrative, se questa interviene in epoca posteriore al ruolo ».

Art. 4.

Con successivi decreti Reali, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per la grazia e giustizia, verranno emanate le norme necessarie per l'attuazione di quanto disposto nei precedenti articoli.
Con decreto del Ministro per le finanze si provvederà ad introdurre nel bilancio le conseguenti necessarie variazioni.
Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, *foglio* 58. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 novembre 1936-XV, n. 2395.
Cancellazione dell'abitato di Goriano Sicoli, in provincia di Aquila, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il Nostro decreto 5 agosto 1927, n. 1526, col quale l'abitato di Goriano Sicoli, in provincia di Aquila, fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati);

Considerato che in seguito alle effettuate opere di consolidamento il movimento franoso, che già minacciava l'abitato suddetto, si è definitivamente arrestato e che, pertanto, non si rende più necessario l'intervento dello Stato per l'esecuzione di altri lavori;

Visto il Nostro decreto 1° ottobre 1936-XIV, con cui viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;

Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Aquila;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di Goriano Sicoli, in provincia di Aquila, è cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *D* della legge 9 luglio 1908, n. 455.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 49. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 dicembre 1936-XV, n. 2396.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Rocco in Vicobarone, comune di Ziano (Piacenza).

N. 2396. R. decreto 19 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Rocco in Vicobarone, comune di Ziano (Piacenza).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 19 dicembre 1936-XV, n. 2397.

Dichiarazione formale dei fini di n. 6 Confraternite della provincia di Piacenza.

N. 2397. R. decreto 19 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Piacenza:

1. Castell'Arquato - Confraternita della SS.ma Trinità;
2. Castell'Arquato - Confraternita di S. Maria del Gonfalone;
3. Castell'Arquato - Confraternita del SS.mo Sacramento;
4. Castell'Arquato - Confraternita di S. Francesco;
5. Piacenza - Confraternita dei S.S. Casto e Desiderio;
6. Piacenza - Confraternita del Suffragio in S. Giorgio Sopramuro.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 21 dicembre 1936-XV, n. 2398.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa cappella di S. Sebastiano Martire, in frazione Borgo del comune di Crissolo (Cuneo).

N. 2398. R. decreto 21 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa cappella di S. Sebastiano Martire, in frazione Borgo del comune di Crissolo (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 21 dicembre 1936-XV, n. 2399.

Erezione in ente morale della « Fondazione Ermanno Cerulli Irelli », istituita presso il Regio liceo-ginnasio « Melchiorre Delfico » di Teramo.

N. 2399. R. decreto 21 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la « Fondazione Ermanno Cerulli Irelli », istituita presso il Regio liceo-ginnasio « Melchiorre Delfico » di Teramo, viene eretta in ente morale, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 31 gennaio 1937-XV.

Franchigia doganale per un determinato contingente di alcuni concimi azotati.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747;

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1937-XV, per i prodotti sottoindicati, previsti rispettivamente ai numeri 2, 3 e 4 della sottovoce 715-*b* della tariffa doganale, è concessa la esenzione dal dazio entro i limiti del quantitativo a fianco di ciascuno segnato:

nitrato di calcio	tonn.	30.000
calciocianamide	»	5.000
solfato di ammonio	»	20.000

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esso sarà comunicato al Parlamento.

Roma, addì 31 gennaio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

(407)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 31 gennaio 1937-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Rotondo (Ancona) e sostituzione della procedura di liquidazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di applicare alla liquidazione in corso della Cassa rurale di depositi e prestiti di Rotondo (Ancona) la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che la situazione dell'azienda predetta rende necessaria l'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Rotondo (Ancona) in liquidazione è revocata e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa rurale stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(415)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 31 gennaio 1937-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Consorzio di risparmio e anticipazioni della Società impiegati di Zara e messa in liquidazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Ritenuta la necessità, nei confronti del Consorzio di risparmio e anticipazioni della Società impiegati, con sede in Zara, della revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione dell'azienda secondo la speciale procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Su proposta del Capo dell'Ispettorato:

Decreta

la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Consorzio di risparmio e anticipazioni della Società Impiegati, con sede in Zara, e la messa in liquidazione dell'azienda, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(417)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1937-XV.

Nuove norme per l'applicazione del dazio ridotto ai cascami di cotone, cosidetti « linters », idrofilizzati, da impiegare nella produzione di fibre artificiali all'acetato di cellulosa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la voce 181, lettera *b*), n. 2, della tariffa dei dazi doganali;

Visto l'art. 2, del decreto emanato da S. E. il Capo del Governo in data 8 dicembre 1936-XV, col quale è stato concesso il dazio ridotto di L. 100 al quintale per i cascami di cotone cosidetti « linters », idrofilizzati, da impiegare nella produzione di fibre artificiali (rayon) all'acetato di cellulosa;

Determina:

Art. 1.

Le ditte che intendono di fruire del beneficio previsto dall'art. 2 del decreto 8 dicembre 1936-XV di S. E. il Capo del Governo, per la importazione col dazio ridotto di L. 100 al quintale, dei cascami di cotone, cosidetti « linters » idrofilizzati, da impiegare nella produzione di fibre artificiali (rayon) all'acetato di cellulosa, devono presentare regolare domanda al direttore superiore della Circoscrizione doganale nel territorio ove trovansi gli stabilimenti, corredata da apposito certificato del Consiglio provinciale della economia corporativa.

Art. 2.

Ricevuta la domanda, il direttore superiore designa la Dogana incaricata del compimento delle operazioni relative.

Art. 3.

I cascami di cotone di che trattasi dovranno essere inoltrati a cura delle ditte interessate, allo stabilimento destinatario, con bolletta di cauzione per merci estere, sulla competente dogana.

Appena giunta la merce a destino dovrà essere subito avvertita la dogana, alla quale dovrà anche essere presentata regolare dichiarazione di importazione. La dogana delegherà un proprio funzionario che, dopo aver accertato la regolarità della spedizione, in confronto alla bolletta di cauzione ed alla dichiarazione di importazione, convertirà quest'ultima in bolletta di importazione, liquidando il dazio, nella misura di L. 100 al quintale, nonchè i diritti accessori.

Art. 4.

È fatto obbligo agli stabilimenti di tenere aggiornato un registro di carico e scarico, previamente vidimato dalla dogana, sul quale saranno annotati, nella parte del carico ed a cura del funzionario che esegue ciascuna operazione, la quantità dei prodotti volta a volta introdotti nello stabilimento, con riferimento ai relativi documenti doganali di svincolo; e, nella parte dello scarico, a cura della stessa ditta, il passaggio dei « linters » alle successive lavorazioni.

La dogana effettuerà saltuari riscontri, per constatare il movimento dei « linters » ammessi al beneficio fiscale di cui trattasi ed accertare la effettiva, integrale destinazione all'impiego agevolato.

Le spese di vigilanza sono a carico di ciascuna ditta.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(408)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1937-XV.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2156, concernente la franchigia doganale per la benzina, il petrolio e gli oli minerali lubrificanti impiegati nelle prove di collaudo dei motori di aviazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2156;

Determina:

Art. 1.

Le ditte costruttrici di motori da aviazione che intendono fruire dei benefici fiscali concessi col R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2156, devono farne domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e I. I.), allegando il certificato dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa comprovante che lo stabilimento è tecnicamente attrezzato per la produzione agevolata.

Nell'istanza dovrà essere indicato:

a) l'ubicazione dello stabilimento;

b) la potenzialità degli impianti;

c) la presumibile produzione annua;

d) i dati essenziali dei motori costruiti;

e) se esiste presso la fabbrica l'Ufficio di sorveglianza tecnica del Ministero dell'aeronautica.

Art. 2.

Riconosciuto che la ditta si trova nelle condizioni per poter fruire delle agevolezze fiscali di che trattasi, il Ministero delle finanze autorizza la Dogana che ha giurisdizione sullo stabilimento ad istituire un servizio permanente di vigilanza e di riscontro inteso ad accertare i consumi di benzina, di petrolio e di oli minerali lubrificanti effettivamente impiegati nelle prove di collaudo dei motori di aviazione.

Il Ministero si riserva, però, la facoltà di consentire in determinati casi che l'accertamento dei consumi unitari possa effettuarsi mediante diretti esperimenti da compiersi col concorso dell'Ufficio tecnico erariale.

Art. 3.

Il beneficio dell'esenzione dal pagamento dei diritti di confine (dazio e tassa vendita) compete esclusivamente ai quantitativi di benzina, petrolio e oli minerali lubrificanti consumati nelle seguenti prove:

a) prova di rodaggio e di messa a punto del motore, la cui durata non potrà eccedere, ai fini della franchigia di cui si tratta, otto ore;

b) prima e seconda prova ufficiale al banco, previo smontaggio, della durata massima complessiva di cinque ore;

c) prova di durata al banco, limitatamente al motore che, per ogni gruppo, viene scelto per tale esperimento: essa non dovrà superare la durata di 155 ore.

Qualora, a giudizio del competente Ufficio di sorveglianza tecnica della Regia aeronautica, dovessero ripetersi le prove indicate alle lettere *b*) e *c*) (prove al banco sia di unità, che di durata) saranno ammessi al beneficio fiscale i quantitativi di carburanti e lubrificanti che risulteranno effettivamente consumati nel secondo esperimento;

d) prove di volo, sia di officina, che di collaudo, ad installazione avvenuta, per un complessivo periodo massimo di ore quattro.

I limiti massimi di durata indicati dai precedenti comma per ciascuno esperimento vanno riferiti ad ore di funzionamento del motore a piena potenza.

Art. 4.

Restano esclusi da ogni agevolezza i carburanti ed i lubrificanti consumati nel ciclo di lavorazione, comprese le operazioni di lavaggio dei singoli pezzi, dovendo intendersi ammessi alla franchigia i soli quantitativi impiegati nelle prove dei motori completi.

Art. 5.

Per le forniture fatte a pubbliche Amministrazioni, la ditta costruttrice dovrà comprovare la percentuale dei motori da collaudare, mediante esibizione di corrispondente attestazione da farsi dagli Uffici competenti dell'Amministrazione aeronautica (Direzione territoriale delle costruzioni e uffici di sorveglianza tecnica presso gli stabilimenti).

Per le forniture fatte senza contratto, come per le vendite isolate, la ditta, prima di iniziare ogni collaudo, ne darà preventivo avviso alla dogana, la quale provvederà ad istituire idoneo servizio permanente di vigilanza e di riscontro per controllare l'effettivo consumo di carburanti e lubrificanti.

Quando al collaudo interviene, in contradditorio della ditta costruttrice, l'Ufficio di sorveglianza tecnica del Ministero dell'aeronautica, la dogana si potrà valere dei dati di detto ufficio tanto per determinare il numero dei motori sottoposti al collaudo, quanto per stabilire i consumi di carburanti e di lubrificanti occorsi per le prove di ciascun motore.

Art. 6.

Quando la ditta costruttrice dei motori non provvede anche alla loro installazione sugli apparecchi di volo, la franchigia di che trattasi sarà accordata anche alla ditta costruttrice dell'apparecchio per le prove a terra ed in volo.

La franchigia sarà concessa anche se il motore, dopo le prove al banco e prima dell'impiego sul velivolo, rimane depositato, per qualche tempo, nei magazzini della ditta od in quelli militari.

La ditta costruttrice degli aeromobili, dovrà sottostare agli obblighi di cui agli articoli 1, 3 e 5 e il passaggio dei motori d'aviazione dall'uno all'altro stabilimento verrà preventivamente segnalato alla dogana.

Art. 7.

Ciascuna ditta ammessa ai benefici fiscali previsti dall'accennato decreto-legge dovrà tenere un registro delle lavorazioni, vidimato dalla dogana, da cui risulti, in qualsiasi momento, il numero dei motori d'aviazione prodotti o ricevuti dallo stabilimento, le caratteristiche di ciascun tipo, il numero di motori sottoposti a collaudo per ogni serie, le ore di durata di ciascuna prova ed i quantitativi di combustibili e di lubrificanti consumati.

Art. 8.

Accertato il numero dei motori d'aviazione di ogni tipo messi in commercio in ciascun bimestre, la dogana rilascia al fabbricante *un buono di esenzione*, su speciale modello, che sarà fornito a spese della ditta interessata e dal quale dovrà risultare:

a) il periodo di tempo al quale si riferisce l'estrazione dallo stabilimento dei motori — distintamente per ogni tipo — e il numero di essi sottoposti a collaudo;

b) i consumi di benzina, petrolio e oli minerali lubrificanti, nazionalizzati relativi al tipo di motori per i quali, secondo gli accertamenti fatti, spetta la franchigia, nonchè l'importo dei relativi diritti di confine;

c) l'ammontare complessivo di tali diritti e l'indicazione che il buono vale per l'ammissione in consumo, in esenzione, di altrettanti quantitativi di benzina, di petrolio e di oli minerali lubrificanti.

Il buono può essere girato dal fabbricante a favore del fornitore dei carburanti e lubrificanti, previo avviso alla dogana, restando inteso che è ammessa una sola girata.

Art. 9.

È data facoltà ai funzionari ed agenti dell'Amministrazione Finanziaria di accedere negli stabilimenti di produzione dei motori e degli apparecchi di volo per assistere ai singoli esperimenti e per esaminare i registri di fabbrica, compreso il registro delle lavorazioni prescritto dal precedente art. 7.

Decadranno dal beneficio fiscale di che trattasi le ditte che ostacolassero in qualsiasi modo i compiti di vigilanza e di controllo fissati dal presente decreto.

Art. 10.

Senza pregiudizio delle maggiori pene sancite dalla legge doganale, saranno escluse dalle agevolezze fiscali di che trattasi le ditte che tentassero di ottenere il buono di esenzione per quantitativi di carburanti e lubrificanti impiegati in usi diversi dal collaudo dei motori di aviazione o che comunque contravvenissero alle disposizioni del presente decreto.

Art. 11.

Per i carburanti e lubrificanti consumati nel collaudo di motori di aviazione, dalla data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2156, fino all'attuazione delle presenti norme, le ditte sono autorizzate a produrre regolare attestazione dell'Ufficio di sorveglianza tecnica della Regia aeronautica comprovante il numero di motori collaudati e i consumi unitari occorsi nei singoli esperimenti.

È in facoltà della dogana di prendere visione dei registri di fabbrica, per rilevare gli elementi necessari al rilascio del buono di esenzione previsto dal precedente art. 8, restando inteso che per il computo delle aliquote dei diritti di confine saranno tenuti presenti i criteri di massima fissati per l'analoga concessione fatta ai carburanti e lubrificanti consumati nel collaudo di autoveicoli.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(410)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1937-XV.

Nomina a « facchini » dei giornalieri inscritti nel « Primo libro » della Carovana facchini doganali di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 29 maggio 1864, n. 1797, e l'art. 35 del regolamento generale dei facchini delle dogane dello Stato, approvato con R. decreto 4 dicembre 1864, numero 2046;

Visto il regolamento speciale dei facchini della dogana di Genova approvato con decreto Ministeriale 27 novembre 1908;

Sentito il Consiglio provinciale dell'Economia corporativa di Genova;

Considerate le particolari condizioni in cui si sono venuti a trovare nella dogana di Genova i « giornalieri » già inscritti a ruolo nel cosiddetto « Primo libro »;

Determina:

I « giornalieri » della Carovana dei facchini della dogana di Genova, inscritti, a norma dell'art. 45 del regolamento speciale per i facchini di detta dogana, a ruolo nel cosiddetto « Primo libro », i quali all'epoca in cui furono chiuse le nomine a facchino nella Carovana di Genova non avevano raggiunto il limite massimo di 35 anni di età stabilito dall'art. 5 del regolamento generale, modificato col R. decreto 5 aprile 1877, n. 3794, potranno, quando siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti, essere, in via eccezionale, nominati facchini di dogana presso la stessa dogana di Genova.

La detta nomina non potrà seguire che con un unico provvedimento ed entro tre mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(411)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1937-XV.

Scioglimento e liquidazione della Carovana facchini doganali di Venezia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

E

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 35 del R. decreto 4 dicembre 1864, n. 2046;

Visto l'attuale situazione della Carovana dei facchini doganali di Venezia, in rapporto alle esigenze del servizio e alle particolari condizioni di detta dogana;

Ritenuta la necessità di provvedere alla liquidazione dell'Ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La Carovana dei facchini della dogana di Venezia è sciolta e posta in liquidazione.

Decadono dalle rispettive cariche il console e i graduati della Carovana stessa.

Art. 2.

Al servizio di facchinaggio della disciolta Carovana si provvederà ai sensi dell'art. 1 del decreto interministeriale 19 marzo 1934-XII, concernente il passaggio del personale e dei servizi delle Carovane di facchini doganali alle Compagnie portuali, e con l'osservanza delle norme che saranno stabilite di comune accordo dalle Amministrazioni interessate.

Tuttavia non potranno far passaggio nei lavoratori permanenti del porto i facchini doganali che, all'atto del trasferimento dei servizi e del personale alle Compagnie portuali, non siano riconosciuti fisicamente idonei in base a visita medica fiscale.

Art. 3.

Per la liquidazione di cui al precedente articolo 1 del presente decreto è nominato il cav. Enrico Brunetti, ricevitore capo della dogana di Venezia, con l'incarico di provvedere, nel minor tempo possibile:

1° alla liquidazione dell'attivo della disciolta Carovana;

2° alla formazione del progetto di riparto fra i vari creditori, tenendo conto delle eventuali ragioni di privilegio.

Art. 4.

A cura del liquidatore, il progetto di riparto resterà depositato presso la locale Intendenza di finanza per quindici giorni, previo avviso da pubblicarsi nell'albo di detta Intendenza e da comunicarsi a tutti i creditori, ammessi, con privilegio o senza, e agli altri interessati, che abbiano affacciato ragioni di credito, pure essendo stati esclusi dal riparto.

Gl'interessati dovranno depositare le loro opposizioni e osservazioni sul detto riparto alla stessa Intendenza di finanza.

Questa, decorso il termine del deposito rimetterà il riparto stesso con le relative osservazioni, al Ministero delle finanze, che deciderà inappellabilmente.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il decimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

(409)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1936-XV.
Varianti all'elenco degli aeroporti doganali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il regolamento per la navigazione aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 13 maggio 1935 che determina l'elenco degli aeroporti, doganali e non doganali, aperti al traffico aereo civile, modificato dai decreti Ministeriali 11 ottobre 1935-XIII, 17 gennaio 1936-XIV e 15 maggio 1936-XIV;

Di concerto coi Ministri per le finanze e per le colonie;

Decreta:

Articolo unico.

All'elenco degli aeroporti doganali, contenuto nell'art. 2 del decreto Ministeriale 13 maggio 1935-XIII e modificato coi decreti Ministeriali 11 ottobre 1935-XIII, 17 gennaio 1936-XIV e 15 maggio 1936-XIV, è aggiunto il seguente aeroporto:

Dire Daua (Etiopia).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti. Esso entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro per l'aeronautica:*
VALLE.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le colonie:
LESSONA.

(425)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 32

Media dei cambi e dei titoli

del 9 febbraio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93 —
Francia (Franco)	88,45
Svizzera (Franco)	434 —
Argentina (Peso carta)	5,73
Austria (Shilling)	3,5555
Belgio (Belga)	3,205
Cecoslovacchia (Corona)	66,31
Danimarca (Corona)	4,1495
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6733
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	360,32
Svezia (Corona)	4,7930
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	74,15
Id. 3,50 % (1902)	71,50
Id. 3,00 % (Lordo)	55,275
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,90
Rendita 5 % (1935)	91,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,60
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,625
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,675
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,15
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,15
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,625

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 33

Media dei cambi e dei titoli

del 10 febbraio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,05
Francia (Franco)	88,50
Svizzera (Franco)	434 —
Argentina (Peso carta)	5,74
Austria (Shilling)	3,5555
Belgio (Belga)	3,205
Cecoslovacchia (Corona)	66,30
Danimarca (Corona)	4,1540
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6760
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	360,10
Svezia (Corona)	4,7975
Turchia (Lira turca)	15,103
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	74,10
Id. 3,50 % (1902)	71,50
Id. 3,00 % (Lordo)	55,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,825
Rendita 5 % (1935)	91,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,60
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,60
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,55
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,025
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,05
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,40

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco n. 12 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
21 ottobre 1936	Soc. An. « Fergat », a Torino.	Copriruota per ruote di autoveicoli a superficie conica e nervature circolari concentriche (modello).	13741
6 novembre »	Calzificio Carlo Doppieri S. A., a Novara.	Camicetta da donna in tessuto a maglia con quattro serie di increspature e tre nodini anteriori alla scollatura, e tre serie di increspature elastiche alla cintura e alle mezze maniche (modello).	13742
15 luglio »	Capaccioli Raffaello, a Campi Bisenzio (Firenze).	Nastro di racello od altro a treccia e scanalature longitudinali (privativa richiesta pel modello con la dichiarazione che le tinte o i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del modello stesso) (modello).	13743
15 settembre »	Cova Pasquale, a Milano.	Monopattino per bambini (modello).	13744
31 ottobre »	Maglificio T. Poletti, a Torino.	Mutandine da donna con cuciture laterali (modello).	13745
22 ottobre »	Pelletti Riccardo, a Genova.	Giacca leggera da caccia (modello).	13746
22 » »	Pelletti Riccardo, a Genova.	Giacca per cacciatori (modello).	13747
27 » »	Corrieri Cosimo, a Milano.	Dispositivo per produrre l'animazione di figure mediante il loro lento passaggio sotto ad una maschera con zone opache e trasparenti alternate (modello).	13748
26 » »	Ditta: Nicky J. Chini, a Milano.	Giacca in pelle di maiale naturale o imitazione (modello).	13749
2 novembre »	Giorgi-Alberti Walter, a Roma	Squadro tascabile articolato (modello).	13750
12 ottobre »	Schriftguss A. G. vorm. Brüder Butter, a Desda (Germania).	Serie di caratteri tipografici a bastoncino, alti e stretti (disegno).	13751
3 novembre »	Calzificio Carlo Doppieri S A., a Novara.	Disegno di tessuto a maglia per camicie da uomo, costituito da coppie di righe bianche e nere alternantesi con un filetto rosso (disegno).	13752
3 » »	Calzificio Carlo Doppieri S. A., a Novara.	Disegno di tessuto a maglia per camicie da uomo, costituito da successioni dei seguenti elementi: filetti neri su fondo nocciola chiaro, striscia nocciola chiaro, striscia cannella (disegno).	13753
3 » »	Calzificio Carlo Doppieri S. A., a Novara.	Disegno di tessuto a maglia per camicie da uomo, costituito da successioni dei seguenti elementi: filetti verde-grigio e neri, striscia nera, filetto bianchiccio, filetto nero, filetto bianchiccio, filetti verde-grigio e nocciola rosato, filetti verde e verde-grigio, filetto bianchiccio, filetti verde-grigio e nocciola rosato (disegno).	13754
17 ottobre »	Ditta Fratelli Monteverdi, a Milano.	Scatola pieghevole con coperchio formato da lembi sovrapposti e trattenuti da sporgenze formanti il manico (modello).	13755
8 » »	Ditta Fratelli Romagnoli, a Milano.	Antenna luce (tappo luce) a spina snodata per apparecchi radio (modello).	13756
8 » »	Ditta Fratelli Romagnoli, a Milano.	Giunto a espansione per cavi schermati anticapacitaivi per discese di antenne radio (modello).	13757
8 » »	Ditta Fratelli Romagnoli, a Milano.	Rivelatore a cristallo fisso con spine per apparecchi radio a galena (modello-.	13758
8 » »	Ditta Fratelli Romagnoli, a Milano.	Giravite a cappuccio per tarature di medie frequenze per apparecchi radio (modello).	13759
8 » »	Ditta Fratelli Romagnoli, a Milano.	Rivelatore a cristallo fisso con terminali per apparecchi radio a galena (modello).	13760

Roma, addì 11 dicembre 1936-XV

(352)

Il direttore: A. ZENGARINI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco n. 13 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
13 giugno 1936	Iula Leonardo, a S. Sossio Baronia (Avellino).	Macchina fornitrice di energia per pompe aspiranti e prementi (modello).	13761
10 » »	Fabbrica Italiana di Penne a Serbatoio « Aurora », a Torino.	Penna a serbatoio di colore bianco (modello).	13762
25 settembre »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny » Industria Gomma Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Mezzo stivale impermeabile per ragazzo a taglio basso (modello-.	13763
25 » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny » Industria Gomma Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Soprascarpa maschile da neve con tomaia in gomma e chiusura con quattro bottoni automatici (modello).	13764
3 novembre »	Calzificio Carlo Doppieri S. A., a Novara.	Disegno di tessuto a maglia per camicie da uomo, costituito da successioni dei seguenti elementi: fascia in colore neutro fra filetti gialli, fascia grigia striata, fascia nero-violaceo, fascia verde-azzurro, fascia rosa carico fra filetti gialli, filetto verde, fascia nero-violaceo, filetto giallo (disegno).	13765
3 » »	Calzificio Carlo Doppieri S. A., a Novara.	Disegno di tessuto a maglia per camicie da uomo, costituito da successioni di filetti neri, nocciola chiaro, nocciola scuro e cannella (disegno).	13766
3 » »	Calzificio Carlo Doppieri S. A., a Novara.	Disegno di tessuto a maglia per camicie da uomo, costituito da successioni dei seguenti elementi: riga sottile nera, filetti neri su fondo turchino, filetto nero e due filetti grigi su fondo cenere, filetti neri, riga nera e filetto nero su fondo grigio (disegno).	13767
5 settembre »	Schriftguss A G. vorm. Brüder Butter, a Dresda (Germania).	Serie di caratteri tipografici, in cui ogni carattere è composto di tratti assai spessi alternati a tratti assai sottili (disegno).	13768
5 » »	Schriftguss A G. vorm Brüder Butter, a Dresda (Germania).	Serie di caratteri tipografici, in cui i tratti grassi di ciascun carattere sono formati di due striscie spesse e di tre striscie centrali più sottili (disegno).	13769
3 novembre »	Calzificio Carlo Doppieri S. A., a Novara.	Disegno di tessuto a maglia per camicie da uomo, costituito da successioni dei seguenti elementi: filetti alternati violacei verdi neri, striscia nera, filetto bianco, filetti grigio-verdi e verdi, filetto bianco, filetti grigio-verdi e violacei (disegno).	13770
21 ottobre »	Pizzo Cesarina in Marsilli, a Torino.	Dispositivo di regolazione dell'azione delle molle di bilanciamento negli apparecchi per disegnare denominati tecnigrafi (modello).	13771
26 agosto »	Ditta Ugo Bing, a Firenze.	Casco coloniale in paglia riammagliato in un sol pezzo, impermeabilizzato e verniciato internamente (modello).	13772
3 ottobre »	Mauri Pietro, a Milano.	Sopporto trapezoidale per calendario o blocco-notes settimanale (modello).	13773
4 agosto »	Ditta Pierantoni Alessandro di L. Ghellini, a Bologna.	Freno per carozzine per bambini (modello).	13774
19 settembre »	Ditta Paolo Picchi, a Peretola (Firenze).	Nastro di racello od altro con impressioni a occhi di pavone (modello).	13775
2 giugno »	Inducap S. A., a Firenze.	Fettuccia o nastro di ramie con fibre o fili parzialmente fissati sulle due facce (privativa richiesta pel modello con la dichiarazione che le tinte o i colori o le combinazini di essi non costituiscono caratteristica del modello stesso) (modello).	13776
2 luglio »	Pozzi & C. di Comm. Claudio Tridenti Pozzi, a Milano	Armadio attrezzato per contenere un intero corredo maschile stagionale (modello).	13777
1° giugno 1935	Mantovani Angelo, a Milano.	Busta per contenere il calendario del campionato di calcio (modello).	13778

DATA del deposito della domanda	TITOLARE o sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
27 gennaio 1936	Soc. An. Fabbrica Italiana Matite Lyra, a Milano.	Matita con gli spigoli distinti dalle facce (privativa richiesta pel modello con la dichiarazione che le tinte o i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del modello) (modello).	13779
27 giugno »	Aka Gummiwarenfabrik Ferd. Marx & Co., ad Hannover (Germania).	Gomma da scancellare fatta di cinque strati colorati (primitiva richiesta pel modello con la dichiarazione che costituiscono caratteristica del modello stesso, le tinte, precisamente strati esterni in tinta rossa, strato centrale in tinta verde, strati intermedi in tinta bianca) (modello).	13780
3 novembre »	Calzificio Carlo Doppieri S. A., a Novara.	Disegno di tessuto a maglia per camicie da uomo, costituito da successioni di strisce grigio-verde alternantisi con filetti bianchi e aventi un filetto nero sovrapposto verso uno dei margini (disegno).	13781
3 » »	Calzificio Carlo Doppieri S. A., a Novara.	Disegno di tessuto a maglia per camicie da uomo, costituito da successioni di righe dei seguenti colori: rosso ciliegia, rosso scuro, nero, grigio ferro, grigio perla, grigio ferro, rosa chiaro, rosa carico, grigio perla, grigio ferro, rosa chiaro (disegno).	13782
3 » »	Calzificio Carlo Doppieri S. A., a Novara.	Disegno di tessuto a maglia per camicie da uomo, costituito da una successione di righe nocciola e marrone alternantesi con filetti bianchi (disegno).	13783
3 » »	Calzificio Carlo Doppieri S. A., a Novara.	Disegno di tessuto a maglia per camicie da uomo, costituito da successioni di righe marrone carico, nocciola scuro, nocciola chiaro sfumato ai bordi e marrone (disegno).	13784
3 » »	Calzificio Carlo Doppieri S. A., a Novara.	Disegno di tessuto a maglia per camicie da uomo, costituito da successioni degli elementi seguenti: fascia turchino scuro, filetto giallo, riga rossa, filetto giallo, fascia turchino scuro, filetto verde, riga bianca, fascetta verde (disegno).	13785
3 » »	Calzificio Carlo Doppieri S. A., a Novara.	Disegno di tessuto a maglia per camicie da uomo, costituito da successioni di righe grigio chiaro e grigio scuro con filetto nero sovrapposto verso un margine di queste ultime (disegno).	13786
3 » »	Calzificio Carlo Doppieri S. A., a Novara.	Disegno di tessuto a maglia per camicie da uomo, costituito da successioni di righe verdi separate da filetti alternatamente neri e bianchi (disegno).	13787
22 agosto 1934	Giovanni Paracchi & C., a Torino.	Disegno di tappeto con pelo di lana cardata, legatura di cotone ritorto e trama di juta (privativa richiesta pel disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristiche del disegno stesso) (disegno).	13788
22 » »	Giovanni Paracchi & C., a Torino.	Disegno di tappeto con pelo di lana lucido brillante e morbido, legatura di cotone e lana ritorti, trama di juta (privativa richiesta pel disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori e le combinazioni di essi non costituiscono caratteristiche del disegno stesso) (disegno).	13789
24 novembre »	Giovanni Paracchi & C., a Torino.	Disegno di tappeto vellutato con felpa in filato composto di lana, cascami di lana e pelo animale, legatura di cotone ritorto (privativa richiesta pel disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristiche del disegno stesso) (disegno).	13790
22 agosto »	Giovanni Paracchi & C., a Torino.	Disegno di tappeto con pelo di cotone, legatura di cotone ritorto, trama di juta e rovescio visibile (privativa richiesta pel disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristiche del disegno stesso) (disegno).	13791

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
16 ottobre 1936	Soc. An. Barbisio Milanaccio & Co., a Sagliano Micca (Novara).	Cappello di feltro perforato (modello).	13792
27 » »	Pizzo Cesarina in Marsilli, a Torino.	Dispositivo di comando nei mezzi di blocco del goniometro negli apparecchi per disegnare denominati tecnigrafi (modello).	13793
23 » »	Paschetta Eugenio, a Torino.	Paraspruzzi per biciclette e motociclette (modello).	13794
30 agosto »	Ditta Ugo Bing, a Firenze.	Casco coloniale in paglia, esternamente ricoperto di seta, e pigmentato internamente (modello).	13795
27 ottobre »	Erps Nicola, a Milano.	Tappo da fissarsi sulle bottiglie di liquori o simili permettente il versamento, ma non il riempimento abusivo delle bottiglie (modello).	13796
27 » »	Ditta R. Radaelli, a Milano.	Custodia porta scopina o simile per gabinetti di decenza (modello).	13797
24 » »	S.A.L.F.I. Società Anonima Lavorazioni Forniture Industriali, a Milano.	Bigliardino giocattolo tascabile (modello).	13798
31 » »	Maglificio T. Poletti, a Torino.	Mutandine da donna con cuciture centrali (modello).	13799
21 » »	Pizzo Cesarina in Marsilli, a Torino.	Manopola di comando per apparecchi per disegnare denominati tecnigrafi (modello).	13800

Roma, addì 15 dicembre 1936 - Anno XV

Il direttore: A. ZENGARINI.

(353)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasformazione in Consorzio di bonifica di 2° grado del Consorzio della bonifica Padana (Rovigo).

Con R. decreto 23 novembre 1936, registrato dalla Corte dei conti il 4 gennaio 1937, al registro n. 1, foglio n. 3, il Consorzio della bonifica Padana, con sede in Rovigo, è stato trasformato in Consorzio di bonifica di 2° grado, ed è stato attuato un nuovo ordinamento degli enti di primo grado il cui comprensorio ricade nel territorio della detta bonifica.

(337)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Rotondo (Ancona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Rotondo (Ancona) ed a sostituire la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa con la procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il dott. Bettitoni Luigi è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Rotondo (Ancona) in liquidazione ed i signori Mastri Francesco, Vincenti Bernardino e Gabriele Eugenio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del ripetuto R. decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(416)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Consorzio di risparmio e anticipazioni della Società impiegati di Zara.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Visto il decreto del Capo del Governo di pari data in corso di pubblicazione, col quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Consorzio di risparmio e anticipazioni della Società impiegati, con sede in Zara;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Dispone:

Il sig. Ferrauto Raul è nominato commissario liquidatore del Consorzio di risparmio e anticipazioni della Società impiegati, con sede in Zara, ed i signori Inchiostri Rodolfo, Zink Arrigo e Villicich Ferdinando sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e Comunicati » rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 31 gennaio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(418)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 14 gennaio 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Carlos Ortega Martinez, Vice console degli Stati Uniti del Venezuela a Genova.

(385)

In data 15 gennaio 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor William C. Young, Vice console degli Stati Uniti d'America a Rodi.

(386)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 11 posti di sottotenente in S.P.E. nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 8 ottobre 1936, n. 1895, che approva le norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;
Visto il decreto Ministeriale 6 novembre 1936 che approva le istruzioni ed i programmi di esame per il concorso di ammissione a sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso in data 15 dicembre 1936 per la nomina di 11 sottotenenti in servizio permanente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 dicembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

Notificazione di concorso per 11 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 1.

In base al decreto 3 ottobre 1936-XIV, di S. E. il Capo del Governo, è aperto un concorso per esami a 11 posti di sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero della marina, alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Costituirà poi diritto di precedenza — a parità di altri titoli — l'aver seguito almeno due corsi di cultura militare presso le Regie università, avendone superati i relativi esami.

Art. 4.

I vincitori del concorso, nominati sottotenenti di Commissariato, seguiranno un corso di istruzione teorico-pratica e militare presso la Regia accademia navale e un tirocinio pratico a bordo.

Art. 5.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di sottotenente è di L. 9300 annue, al quale debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 1800 annue, l'indennità militare di L. 2400 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia (salve le riduzioni di legge).

Art. 6.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche, ovvero di laurea dottorale in scienze economico-marittime, conseguita presso la Sezione di armamento navale del Regio Istituto superiore navale di Napoli.

Art. 7.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver superato il 25° alla data della presente notificazione.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di quattro anni;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma, presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente, a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto, così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche del Wecker, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare = $\frac{1}{4}$, a 5 metri di distanza;
visus monoculare = $\frac{1}{4}$, a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 8.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6 e con l'indicazione del domicilio del concorrente, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) non oltre il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) diploma originale di laurea oppure copia autentica di esso, rogata da Regio notaio;

b) stato dei punti riportati nei singoli esami universitari;

c) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita);

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di stato libero o, se trattisi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere al Ministero della marina l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dal R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 1030, le prove di possedere la rendita annua di L. 4900 nominali, salvo quanto dispone in via temporanea il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1756.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e non avrà ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, o che non ne sarà stato dispensato a norma del citato R. decreto-legge n. 1756;

f) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

g) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal Prefetto;

h) titoli speciali di carriera e titoli scientifici, se posseduti dall'aspirante;

i) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare deve invece esibire il foglio di congedo, o la copia dello stato di servizio, o il foglio matricolare;

l) fotografia del concorrente con firma debitamente autenticata;

m) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

1° contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

2° essere firmato *personalmente* dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

3° essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o dal Segretario amministrativo o dai Vice Segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, dev'essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero. Deve inoltre soddisfare ai requisiti di cui ai precedenti numeri 1° e 3° quando sia prodotto anche ai fini della proroga sul limite massimo di età.

Nel contesto della domanda il candidato deve specificare la lingua estera da lui scelta per l'esame obbligatorio e quelle su cui desidera sostenere le prove facoltative, in relazione a quanto è stabilito nel programma d'esami.

I documenti indicati alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti che siano ufficiali di complemento in servizio, o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*). Gli aspiranti od allievi ufficiali dovranno invece presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 8 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti come stabilito dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti residenti in Colonia potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel 1° comma e nel penultimo comma del presente articolo, per la regolarizzazione dei documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà, in ogni caso, scadere prima della data di inizio degli esami.

Art. 9.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo. Inoltre, le ammissioni al concorso possono essere accordate sotto riserva, in relazione a quanto è detto nel presente articolo e nei due ultimi comma dell'art. 8.

Art. 10.

L'esame di concorso si svolgerà sul programma allegato alla presente notificazione.

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non possono comunicare fra loro nè con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti. Potrà essere permesso, negli esami di lingue estere, l'uso dei rispettivi vocabolari. Chi contravviene a queste disposizioni sarà escluso dagli esami.

Art. 11.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a sottotenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi, con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Direzioni di Commissariato militare marittimo di La Spezia, Taranto e Venezia, alla Direzione dei Servizi e degli Opifici di Commissariato di Pola, alle Sezioni dei servizi di Commissariato di La Maddalena, Napoli, Brindisi e Messina, ovvero al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico - e Direzione generale di Commissariato militare marittimo.

Roma, addì 15 dicembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

Programma dell'esame di concorso per la nomina a sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo e relative istruzioni.

Num. d'ord. delle prove	MATERIE D'ESAME	Numero delle tesi da estrarsi	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente d'importanza
	Esame scritto			
1	Componimento in lingua italiana sopra argomento di cultura generale o sulle materie del programma	—	ore 8	3
2	Componimento in lingua straniera (francese, inglese o tedesca a scelta del candidato)	—	ore 8	2
	Esame orale			
1	Lingua e letteratura straniera (1)	—	min. 20	2
2	Elementi di fisica e chimica.	2	» 20	2
3	Diritto amministrativo. . . .	2	» 15	3
4	Diritto commerciale e marittimo	1	» 15	2
5	Amministrazione e contabilità di Stato.	2	» 15	3
6	Economia politica e statistica	1 1	» 15	1
7	Diritto corporativo	2	» 20	3
8	Nozioni di diritto e procedura penale.	1	» 15	1

(1) Il candidato deve leggere i testi nella lingua prescelta correntemente e con buona pronunzia; deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di avere qualche conoscenza della letteratura relativa

NOTA — I candidati, oltre il componimento di lingua straniera obbligatorio nella lingua da essi prescelta, possono chiedere di svolgere un tema nelle altre due lingue. In tal caso per una lingua, che a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, si aggiunge al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino a un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, fra scritto e orale, sia 14, 16, 18 o più di 18; e per una seconda lingua l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

ELEMENTI DI FISICA E CHIMICA.

TESI 1ª:

Fisica: Fenomeni fisici - Stati di aggregazione della materia - Proprietà generale dei corpi - Misure di lunghezza di massa e di tempo.

Chimica: Fenomeni chimici: Miscugli e combinazioni - Corpi semplici e composti - Valenza - Ossidazione e riduzione - Nomenclatura chimica - Acidi, basi e sali - Metalli e metalloidi.

TESI 2ª:

Fisica: Moto uniforme, vario, uniformemente vario - Composizione dei movimenti - Definizione della forza - Unità di forza - Dinamometri - Notizie generali sulle forze - Gravità - Equilibrio dei corpi.

Chimica: Sistema periodico degli elementi - Legge delle combinazioni chimiche - Legge delle proporzioni costanti - Legge delle proporzioni multiple - Simboli e formule - Pesi atomici e pesi molecolari - Dissociazione elettrica.

TESI 3ª:

Fisica: Macchine semplici - Bilance e stadere - I principî della dinamica - Forza centrifuga - Pendolo, sue leggi ed applicazioni - Lavoro ed energia - Potenza del motore.

Chimica: Idrogeno, ossigeno, ozono, catalizzatori - La fiamma - Acqua - Acque naturali - Acqua ossigenata - Sintesi e analisi - La distillazione.

TESI 4ª:

Fisica: Principio di Pascal per i liquidi - Torchio idraulico - Vasi comunicanti - Principio di Archimede per i liquidi - Peso specifico - Areometri - Principio di Pascal per i gas - Pressione atmosferica - Barometri.

Chimica: Fluoro e acido fluoridrico - Cloro - Acido cloridrico - Composti ossigenati del cloro - Bromo e suoi principali composti - Iodio e suoi principali composti.

TESI 5ª:

Fisica: Manometri - Principio di Archimede per i gas - Sue applicazioni alla navigazione aerea - Fenomeni capillari - Diffusione, diosmosi e dialisi - Calore e temperatura - Termometri - Conversione delle scale.

Chimica: Zolfo - Idrogeno solforato - Anidridi dello zolfo - Acido solforico - Solfati - Azoto - Aria - Ammoniaca - Sali di ammonio - Composti ossigenati dell'azoto - Acido nitrico e sali - Concimi azotati.

TESI 6ª:

Fisica: Caloria - Calore specifico - Dilatazione dei solidi, dei liquidi, dei gas - Propagazione del calore - Cambiamento di stato - Cenni sulle macchine termiche.

Chimica: Fosforo - Idrogeno fosforato - Composti principali del fosforo - Cenni generali sui concimi artificiali fosfatici - Arsenio e composti principali di esso con riferimento ai gas tossici - Antimonio e suoi composti.

TESI 7ª:

Fisica: La luce - Propogazione della luce - Fotometri - Riflessione e rifrazione della luce - Specchi - Prisma - Dispersione della luce - Lenti - Immagini nelle lenti - Applicazione delle lenti - Strumenti ottici - Spettroscopio.

Chimica: Boro - Acido borico e suoi composti - Carbonio - Ossido di carbonio - Anidride carbonica e derivati - Solfuro di carbonio - Silicio - Anidride silicica - Silicati - Vetro.

TESI 8ª:

Fisica: Magneti naturali - Calamite artificiali - Campo magnetico terrestre - Declinazione magnetica - Bussole - I due stati elettrici - Elettroscopio - Unità di elettricità - Potere delle punte - Potenziale.

Chimica: I metalli alcalini e loro principali sali - Metalli alcalino-terrosi e loro principali sali - Magnesio, zinco, mercurio e loro principali sali.

TESI 9ª:

Fisica: Condensatori - Macchine elettrostatiche - Effetti della scarica elettrica - La pila e i suoi diversi tipi - La corrente elettrica - Effetti chimici della corrente - Intensità di corrente - Accumulatori.

Chimica: Alluminio, stagno, piombo, manganese e loro principali sali - Rame, argento, oro e loro principali sali - Ferro e sali - Leghe, con speciale riferimento alle leghe leggere e agli acciai inossidabili.

TESI 10ª:

Fisica: Elettromagnetismo - Galvanometri - Amperometri - Elettrocalamite e loro applicazioni - Resistenza elettrica - Unità di resistenza - Effetti termici della corrente e loro applicazioni.

Chimica: Generalità di chimica organica - Polimeria e isomeria - Formule gregge e di struttura - Idrocarburi saturi e non saturi - Alcooli - Alcool metilico, etilico - Fermentazione - Glicerina - Aldeidi e chetoni - Acido formico - Acido acetico - Eteri - Saponi - Idrati di carbonio.

TESI 11ª:

Fisica: Macchine magneto-elettriche - Dinamo elettriche - Motori elettrici - Onde elettromagnetiche - Radioattività - Teoria elettrica della costituzione della materia.

Chimica: Benzene - Nitro derivati - Anilina - Fenoli - Naftalina - Antracene - Terpeni - Cenno sui glucosi e sugli alcaloidi - Sostanze proteiche - Vitamine.

DIRITTO AMMINISTRATIVO.

TESI 1ª:

Dell'Amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Fonti del diritto amministrativo - Accentramento e decentramento.

TESI 2ª:

Materie amministrative aventi scopo finanziario - Demanio - Tasse - Imposte, loro specie - Debito pubblico.

TESI 3ª:

Materie amministrative tutelari - Della difesa dello Stato - Della giustizia e della sicurezza interna - Della sanità pubblica, della istruzione e della educazione - Della agricoltura, dell'industria, del commercio e del lavoro.

TESI 4ª:

Amministrazione centrale e locale - Magistrature amministrative - Ministeri - Attribuzioni del Capo del Governo Primo Ministro e sue prerogative - Attribuzioni dei Ministri - Consiglio dei Ministri - Obblighi e diritti dei pubblici funzionari - Responsabilità dello Stato per le loro colpe.

TESI 5ª:

Magistrature consultive - Loro ufficio - Consiglio di Stato - Suo ordinamento e sue attribuzioni - Avvocatura dello Stato e sue attribuzioni - Contenzioso amministrativo.

TESI 6ª:

Funzione censoria nel Governo costituzionale - Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

TESI 7ª:

Amministrazione locale - Provincia e suo ordinamento - Giunta provinciale amministrativa e sue funzioni anche in materia di contenzioso - Consiglio provinciale dell'economia.

TESI 8ª:

Comuni - Podestà - Consulta municipale - Loro attribuzioni - Ingerenza governativa - Amministrazione speciale per il comune di Roma.

DIRITTO COMMERCIALE E MARITTIMO.

TESI 1ª:

a) Nozione del diritto commerciale - Fonti - Soggetti dell'attività mercantile - Oggetto ed esercizio dell'attività stessa.

b) Diritto marittimo, contenuto e carattere - Fonti - Codificazione.

TESI 2ª:

a) Le obbligazioni commerciali - Società e associazioni commerciali.

b) La nave - Natura giuridica - La proprietà navale.

TESI 3ª:

a) I singoli negozi giuridici - Il contratto di compravendita - Il contratto di somministrazione.

b) I diritti reali di garanzia - Privilegi e ipoteca navale - Sequestro, pignoramento e vendita giudiziale delle navi.

TESI 4ª:

a) Il contratto di trasporto - Trasporto merci e persone.

b) I proprietari e gli armatori - La gente di mare - I capitani e i padroni - L'equipaggio.

TESI 5ª:

a) I contratti di appalto, di mandato e commissione, di deposito.

b) Noleggio della nave - Trasporto di merci - La polizza di carico - Trasporto di persone.

TESI 6ª:

a) Il contratto di assicurazione - La cambiale, l'assegno bancario.

b) Le avarie e le contribuzioni - Dei danni cagionati dall'urto delle navi.

TESI 7ª:

a) Le operazioni di banca - Il conto corrente - Le operazioni di borsa.

b) Del prestito e cambio marittimo.

TESI 8ª:

a) Dei mezzi legali e convenzionali per assicurare l'adempimento delle obbligazioni - Fallimento e bancarotta.

b) Delle assicurazioni marittime.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DI STATO.

TESI 1ª:

Scopo e importanza della contabilità generale dello Stato - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato - Beni immobili e mobili patrimoniali.

TESI 2ª:

Procedimento per gli incanti e per le licitazioni private - Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e di contratti - Servizi ad economia - Collaudazione dei lavori e delle forniture.

TESI 3ª:

Anno finanziario - Bilancio di previsione - Rendiconto generale consuntivo - Residui attivi e passivi - Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

TESI 4ª:

Ragioneria generale e ragioneria delle Amministrazioni centrali - Intendenza di finanza - Altri uffici provinciali e compartimentali - Direzione generale del Tesoro - Sezioni Tesoro delle Intendenze di finanza.

TESI 5ª:

Agenti che maneggiano valori dello Stato, loro responsabilità - Cauzioni - Casse - Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.

TESI 6ª:

Entrate dello Stato e loro fonti - Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e loro pagamento - Emissione dei mandati - Varie specie di mandati e loro pagamento - Spese fisse.

TESI 7ª:

Movimento dei fondi - Vaglia del Tesoro - Servizio del portafoglio - Buoni del Tesoro - Conti correnti - Contabilità speciali - Conti giudiziali.

ECONOMIA POLITICA.

TESI 1ª:

Concetto, limiti, divisioni e importanza dell'economia politica - Azione economica dello Stato, suoi caratteri, suoi limiti - Legislazione sociale.

TESI 2ª:
Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - Divisione del lavoro - Libertà di lavoro.

TESI 3ª:
Il capitale: suo concetto, sua genesi, sue forme, sua importanza - Industria e varie sue forme.

TESI 4ª:
Salario, concetto, specie, leggi del salario.

TESI 5ª:
Valore, sue cause e sue leggi - Lo scambio e sue forme - Moneta e sistemi monetari - Il credito in generale - Banche di deposito e di sconto, di circolazione, industriali, fondiarie, agrarie.

TESI 6ª:
Dello scambio internazionale - Libertà del commercio - Sistemi restrittivi - Mezzi di trasporto.

STATISTICA.

TESI 1ª:
Concetto, importanza, definizione e divisione della statistica - Metodo statistico - Indagini, informazioni - Leggi statistiche - Relazione tra la statistica e le altre scienze.

TESI 2ª:
La statistica demografica e le sue rivelazioni in Italia - I problemi connessi con l'aumento della popolazione: emigrazione, colonialismo.

DIRITTO CORPORATIVO.

TESI 1ª:
La legge naturale di associazione - Interpretazione razionalistica di tale legge - La dottrina della persona giuridica - Carattere politico del fenomeno associativo.

TESI 2ª:
Collegi - Corporazioni ed arti - Il sindacalismo.

TESI 3ª:
Stato corporativo - La crisi dello Stato liberale - I progetti di rappresentanze economiche: la Carta di Libertà del Carnaro - Il movimento fascista: sindacalismo nazionale - La dottrina fascista dello Stato - Le leggi politiche ed amministrative - Nozioni di Stato corporativo.

TESI 4ª:
Il sistema legislativo italiano sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro e la « Carta del Lavoro ».

TESI 5ª:
L'associazione professionale di diritto pubblico - Limiti del sistema sindacale - Condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica - Attributi della personalità sindacale.

TESI 6ª:
Sindacati delle professioni liberali - Associaz.one di dipendenti da enti pubblici - Le associazioni di grado superiore.

TESI 7ª:
Il contratto collettivo di lavoro - Svolgimento dell'istituto - Soggetti ed oggetto del contratto collettivo - Limiti, forme e revisione - Effetti del contratto collettivo.

TESI 8ª:
La giurisdizione del lavoro - La giurisdizione dei conflitti collettivi - Il giudice - Le azioni sindacali - I soggetti del giudizio - Il procedimento - Le controversie individuali del lavoro.

TESI 9ª:
I reati e le pene - Il dovere del lavoro - Questioni generali e di coordinamento - Serrata e sciopero - Sospensione di servizio pubblico - Inosservanza del giudicato.

TESI 10ª:
L'ordinamento corporativo - Costituzione e funzione delle corporazioni - Rapporti fra associazioni sindacali e corporazioni - Il comitato corporativo centrale - La norma corporativa.

NOZIONI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE.

TESI 1ª:
Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Innovazioni del nuovo codice penale - Leggi complementari.

TESI 2ª:
Del reato - Delitti e contravvenzione - Elementi del reato - Concorso di reati.

TESI 3ª:
Imputabilità e principi che la regolano - Recidiva - Compartecipazione al reato.

TESI 4ª:
Pena - Sistema penale della nuova legislazione e norme relative all'applicazione delle pene - Misure amministrative di sicurezza.

TESI 5ª:
Scopo delle norme di procedura penale - Competenza giudiziaria.

TESI 6ª:
Il processo penale nei suoi vari momenti (Atti di polizia giudiziaria - Istruzione giudiziaria - Atti preliminari al giudizio - Esecuzione del giudicato) - Impugnazioni.

(324)

REGIA PREFETTURA DI PISA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso ai posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Considerato che la levatrice Poggi Umiliana dichiarata vincitrice del posto di levatrice condotta del comune di Vicopisano non ha accettato la nomina;
Ritenuto che ai termini dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dell'art. 36 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devesi procedere alla nomina della concorrente dichiarata idonea che segue immediatamente nella graduatoria e che ha chiesto la sede sopraindicata;
Ritenuto che nelle condizioni volute si trova la levatrice Ciardella Carmela;
Vista la graduatoria approvata con decreto prefettizio 7 settembre 1936, n. 17980;
Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

La signora Ciardella Carmela è dichiarata vincitrice del posto di levatrice condotta del comune di Vicopisano.

Il podestà di detto Comune è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Pisa, addì 22 gennaio 1937 - Anno XV

Il prefetto: MUGONI.

(401)

REGIA PREFETTURA DI RIETI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto che il dott. Spano Salvatore nominato medico condotto della frazione di Montasola del comune di Cottanello non ha assunto il servizio nel termine assegnatogli e che pertanto deve considerarsi rinunciatario al posto stesso;
Considerato che occorre procedere ad altra designazione;
Tenuto conto delle sedi indicate nella domanda di ammissione del sig. Bianchi dott. Gino, dichiarato idoneo nella graduatoria del concorso;
Visto il precedente decreto n. 13417 del 9 dicembre 1937-XV;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

Il posto di medico della seconda condotta del comune di Cottanello (Montasola), è assegnato al dott. Bianchi Gino.

Il podestà di Cottanello è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Rieti, addì 19 gennaio 1937 - Anno XV

Il prefetto: MONTICELLI.

(402)

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto che il dott. Salvatori Francesco, nominato medico della condotta di Vazia del comune di Rieti, non avendo assunto servizio nel termine assegnatogli deve considerarsi rinunciatario;
Considerato che occorre provvedere ad altra designazione;
Vista la graduatoria del concorso per medici condotti, approvata con decreto prefettizio n. 9655, del 3 agosto 1936-XIV;
Tenuto conto delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso del dott. Diociaiuti Virgilio, dichiarato idoneo in graduatoria;
Visti i precedenti decreti prefettizi n. 13417, del 2 dicembre 1936-XV, n. 11559, del 5 settembre 1936-XIV;

Decreta:

Il posto di medico della condotta di Vazia del comune di Rieti, è assegnato al dott. Diociaiuti Virgilio.

Il podestà di Rieti è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Rieti, addì 22 gennaio 1937 - Anno XV

Il prefetto: MONTICELLI.

(403)

REGIA PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto prefettizio del 21 agosto 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia n. 231, del 5 ottobre 1936-XIV, che approva la graduatoria generale a posti di levatrice condotta della provincia di Ascoli Piceno;

Preso atto delle rinuncie a posto di levatrice condotta di Fermo (frazione Capodarco) delle levatrici Guardati Maria e Gamberini Nella;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi sanitari;

Decreta:

La levatrice Mori Norma è dichiarata vincitrice del concorso per la sede di Capodarco (comune di Fermo).

Ascoli Piceno, addì 23 gennaio 1937 - Anno XV

Il prefetto: BELLI.

(405)

REGIA PREFETTURA DI AQUILA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Vista la lettera in data 18 gennaio 1937, n. 323, con la quale il podestà di Avezzano ha comunicato che il giorno 8 gennaio 1937, come risulta dal certificato di morte unito a corredo della lettera stessa, è deceduto il dott. Tullio Cataldi, titolare della condotta medico-chirurgica della frazione Cese di detto Comune;

Considerato che il predetto dott. Tullio Cataldi con decreto prefettizio in data 29 luglio 1936, n. 12714, venne dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto della frazione Cese del comune di Avezzano, e che a tale posto venne nominato con deliberazione del podestà in data 22 agosto 1936, resa esecutiva in data 7 settembre 1936, col n. 19781;

Ritenuto che, pertanto, si verifichino le condizioni previste dall'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dagli articoli 26 e 56 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Considerato che, a termine delle disposizioni sopracitate, devesi procedere alla nomina del concorrente dichiarato idoneo che segue immediatamente il dott. Tullio Cataldi nella graduatoria, e che ha chiesto la sede di Avezzano per la condotta della frazione Cese;

Vista la graduatoria approvata con decreto prefettizio 29 luglio 1936, n. 12714;

Ritenuto che il concorrente che si trova nelle predette condizioni è il dott. Colabianchi Pietro;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Pietro Colabianchi è dichiarato vincitore del posto di medico chirurgo condotto della frazione Cese del comune di Avezzano, in luogo del dott. Tullio Cataldi deceduto.

Il podestà del comune di Avezzano è incaricato di provvedere alla nomina del vincitore del concorso ai sensi del citato art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Aquila, addì 22 gennaio 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(404)

REGIA PREFETTURA DI PALERMO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Veduti i propri decreti in data 14 ottobre 1936, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 1936, n. 250, nonchè nel Foglio annunzi legali della Provincia del 23 ottobre 1936, n. 38, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto resisi vacanti nella Provincia alla data del 30 aprile 1935 e la dichiarazione dei vincitori dello stesso concorso.

Veduta la deliberazione 16 gennaio 1937, n. 5, vistata il 23 gennaio 1937, col n. 3569, con la quale il podestà di Montemaggiore Belsito in accoglimento di analoga richiesta del dott. Sireci Carmelo lo dichiara dimissionario del posto di medico condotto titolare della prima condotta medica, dove era stato nominato con podestarile 9 dicembre 1936, n. 22, vistata il 23 dicembre 1936, col n. 70627;

Ritenuto che i dottori Rizzo Giovanni, medico condotto titolare in Castellammare del Golfo, Bajardi Vincenzo, titolare della condotta di S. Giuseppe Jato ed Ales Mario, titolare della condotta di Santa Cristina Gela, graduati rispettivamente al decimo, undicesimo e tredicesimo posto nel concorso predetto, ed i quali, giusta l'ordine delle preferenze indicate nella domanda di ammissione al concorso, dovrebbero essere designati nell'ordine alla predetta condotta di Montemaggiore Belsito, hanno dichiarato di rinunciarvi;

Ritenuto pertanto che deve essere designato per la nomina il dott. Santomauro Ugo, graduato al quattordicesimo posto, il quale ha dichiarato di accettare il posto;

Veduto l'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 285;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto 14 ottobre 1936 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250, del 27 ottobre 1936, il seguente candidato dichiarato idoneo è designato per la nomina nella condotta a fianco indicata:

Dott. Santomauro Ugo - Montemaggiore Belsito, prima condotta medica.

Palermo, addì 27 gennaio 1937 - Anno XV

Il prefetto: BENIGNI.

(406)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.